

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3228 del 22/06/2017
Oggetto	Rilascio di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Cà del Vento nel Comune di Novafeltria ad uso orto e pratiche agricole.Procedimento RN16T0020. Richiedente: Associazione Tana Libera Tutti o.n.l.u.s.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3341 del 22/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue GIUGNO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico



OGGETTO: Rilascio di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Cà del Vento nel Comune di Novafeltria ad uso orto e pratiche agricole.

Procedimento RN16T0020. Richiedente: Associazione Tana Libera Tutti o.n.l.u.s.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca e la successiva integrazione relativa alle "Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad Alta Vulnerabilità Idrologica";

- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

VISTA l'istanza pervenuta, registrata al protocollo PGRN/2016/9522 del 19/12/2016, con la quale la signora Fesani Paola Giuseppina in qualità di Presidente dell'Associazione Tana Libera Tutti o.n.i.u.s. (codice fiscale 92026170412) con sede a Novafeltria in Località Cà del Vento n.311, ha chiesto la concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico sita in sponda sinistra del fiume Marecchia identificata catastalmente nel comune di Novafeltria al foglio n. 17 mappale n.701/parte di superficie pari a m² 4.462 ad uso *"orto e pratiche agricole ad integrazione delle attività dell'Associazione Tana Libera Tutti o.n.i.u.s. che si occupa di ragazzi diversamente abili"*;

DATO ATTO CHE la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 17 del 25/01/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

VISTE le seguenti integrazioni documentali prodotte dall'Associazione Tana Libera Tutti:

- nota registrata al protocollo Arpae PGRN/2017/2908 del 30/03/2017 con la quale è stato trasmesso lo statuto dell'Associazione dal quale risulta che non ha fini di lucro;
- nota registrata al protocollo Arpae PGRN/2017/4282 del 12/05/2017 di trasmissione degli elaborati grafici descrittivi dell'area demaniale richiesta;

PRESO ATTO CHE l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 1122 del 13/04/2017, trasmessa con nota prot. PC.2017.17242 del 18/04/2017, registrata al protocollo Arpae n. PGRN/2017/4666 del 24/05/2017, ha rilasciato il Nulla-Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 13/2005, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni;

CONSIDERATO CHE:

- il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in € 125,00 (euro centoventicinque/00) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- il deposito cauzionale è stato definito ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015 in € 250,00 (duecentocinquanta/00);

DATO ATTO CHE:

- è stato redatto il disciplinare di concessione, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- con nota prot. PGRN/2017/5370 del 12/06/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito in data 19/06/2017 (prot. PGRN/2017/5760 del 21/06/2017), debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

RILEVATO CHE il richiedente:

- ha presentato l'attestazione di pagamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 19/10/2016 tramite bonifico sul c/c n. 16147472 della Regione Emilia-Romagna, quale contributo forfettario

alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 125,00 eseguito in data 16/06/2017 quale canone per la prima annualità;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 250,00 eseguito in data 16/06/2017 a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto di poter accogliere la richiesta dell'Associazione Tana Libera Tutti o.n.l.u.s. di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni sei, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, e secondo quanto previsto nel Nulla-Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare all'Associazione Tana Libera Tutti o.n.l.u.s. (codice fiscale 92026170412), con sede a Novafeltria (RN) in Località Cà del Vento n. 311, la concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico sita sponda sinistra del fiume Marecchia identificata catastalmente nel Comune di Novafeltria al foglio n. 17 mappale n.701/parte di superficie pari a m² 4.462 ad uso orto e pratiche agricole. L'area demaniale oggetto di concessione è individuata nell'elaborato grafico "tavola unica" datato 09/01/2017 e nella cartografia datata 07/12/2016, che costituiscono allegato parte integrante del presente atto;
2. di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dalla data di adozione e avrà durata sino al 31/12/2022;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
5. di stabilire il canone annuo in € 125,00 (euro centoventicinque/00). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 24/2009;
6. di dare atto che è stata versata la prima annualità di canone e di stabilire che l'importo della seconda annualità sarà calcolato a mensilità in modo tale da portarne la scadenza al 31 dicembre, quindi ad anno solare, come previsto dalla L.R. 2/2015;
7. di dare atto che è stato versato il deposito cauzionale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a € 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e che sarà trasmessa al concessionario copia del presente provvedimento;
10. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 104/2010 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;

11. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento;
12. di comunicare che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito Web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di A.R.P.A.E..

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente a norma di legge)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (codice fiscale 04290860370) a favore dell'Associazione Tana Libera Tutti o.n.l.u.s. (codice fiscale 92026170412), con sede a Novafeltria (RN) in Località Cà del Vento n.311, in seguito indicata come "Concessionario".

Procedimento RN16T0020 (642/Marecchia).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione dell'area del demanio idrico sita sponda sinistra del fiume Marecchia identificata catastalmente nel Comune di Novafeltria al foglio n. 17 mappale n.701/parte di superficie pari a m2 4.462 ad uso orto e pratiche agricole. L'area demaniale oggetto di concessione è individuata nell'elaborato grafico "tavola unica" datato 09/01/2017 e nella cartografia datata 07/12/2016, che costituiscono allegato parte integrante del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 125,00 (euro centoventicinque/00) per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, né alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a propri oneri e spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

3. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
5. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;
7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per eventuali strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica;
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare;
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 1122 del 13/04/2017 e di seguito integralmente riportate:

1. *“Sull’area demaniale ricadente all’interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal P.A.I. (Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico) è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere e le trasformazioni morfologiche del terreno che riducano la capacità di invaso; al fine di tutelare la qualità delle acque è fatto divieto assoluto di dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti, e anticrittogamici;*
2. *È compito del concessionario tenersi aggiornato consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpa Emilia-Romagna e reperibile presso il sito www.arpae.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone; il concessionario, pertanto, dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;*
3. *Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti;*
4. *L’area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque;*
5. *L’area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
6. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all’uso del terreno conseguenti a piene del corso d’acqua o intervenute a seguito dell’esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
7. *L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell’alveo. L’Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità*

per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;

- 8. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
- 9. È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 10. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 11. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente."*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.